

Allegato “B” al n. di Rep. 42.006/16.415

STATUTO DELLA

EY FOUNDATION ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE

In breve

EY FOUNDATION ETS

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "**EY Foundation Ente Filantropico del Terzo Settore**" in breve "**EY Foundation Ente Filantropico T.S.**".

La denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esauriscono in ambito nazionale.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore.

La Fondazione è disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Art. 2 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente in materia, tempo per tempo.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata, salvo venga proposto lo scioglimento anticipato alla Autorità competente.

Art. 4 - Sede, delegazioni e uffici

La sede della Fondazione è sita in Milano.

Potranno essere costituiti ulteriori delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, at-

tività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 5 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di erogazione di danaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Art. 6 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente art. 5 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 inclusi naturalmente eventi volti alla raccolta di fondi, cosiddetto *fund raising*.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario Generale.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati

secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di cia-

scun anno. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 30 giugno antecedente.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento hanno finalità analoghe.

Art. 10 - Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione le seguenti entità italiane tutte facenti parte della rete di imprese italiana di EY e segnatamente:

- EY S.p.A. per esteso anche Ernst & Young S.p.A.;
- EY Advisory S.p.A.; e
- lo Studio Legale Tributario, associazione professionale;

qualunque denominazione le stesse assumano in futuro.

Nel caso in cui, viceversa, alcuno dei Fondatori deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, il medesimo Fondatore, con propria delibera o decisione (a seconda dei

casi) del proprio organo amministrativo, nominerà il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente Statuto e ne darà pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore. A tale fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, previa definizione dell'orario, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Fondatore che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati o informazioni tratti da tali libri potrà essere escluso.

In ogni caso il Fondatore non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo 3 fino ad un massimo di 11 (undici) membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) n. 3 (tre) membri designati dai Fondatori EY S.p.A., EY Advisory

S.p.A. e lo Studio Legale Tributario e più precisamente ciascuno dei predetti Fondatori ha il diritto di nominare n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione;

b) fino ad altri 8 membri, tra cui può essere individuato anche il Presidente della Fondazione, nominati dai componenti sub lettera a), con determinazione comune adottata a maggioranza.

Ai sensi di quanto previsto nelle lettere a) e b) che precedono, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere ricoperta anche da terzi, a seguito della valutazione condotta da, e determinazione dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati da parte dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione non potranno avere vincoli di parentela con chi li nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi salvo il diritto di revoca, anche immotivata, da parte del soggetto/soggetti che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero per sopravvenuta incompatibilità. I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono tutti contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere (incluso il verificarsi di una causa di decadenza ai sensi di quanto indicato nel successivo art. 13), il Consiglio di Amministrazione deve

provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

In prossimità della scadenza, il Presidente della Fondazione inoltrerà ai Fondatori interessati formale richiesta di provvedere alle indicazioni di rispettiva competenza.

Qualora, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei Fondatori non abbia provveduto a indicare i membri di rispettiva spettanza, la relativa designazione sarà effettuata in via sostitutiva dai nuovi Consiglieri designati dai Fondatori. Gli effetti della designazione decorrono dalla scadenza del precedente mandato.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine, come indicato all'atto della nomina, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Fermo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri (purché non rappresentino la metà dei Consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; detta nomina dovrà avvenire nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma del presente articolo e rimarranno in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri Consiglieri devono, entro 45 (quarantacinque) giorni, sottoporre alla decisione dei

Fondatori la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, i Consiglieri rimasti possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Tenuto conto delle policy tempo per tempo vigenti presso la rete di imprese di EY non possono essere nominati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che ricoprono la carica di amministratore o comunque un incarico che comporti un potere gestorio o direttivo presso un'entità soggetta ai requisiti di indipendenza dettati da EYG.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione l'assunzione di qualsiasi carica di amministratore o comunque di qualsiasi incarico che comporti un potere gestorio o direttivo presso una qualunque entità soggetta ai requisiti di indipendenza, tempo per tempo, dettati da EY.

Ciascuno dei Consiglieri dovrà confermare periodicamente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il rispetto delle policy e delle procedure di EY tempo per tempo vigenti.

Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità sopra indicati ovvero il mancato rispetto delle policy determina la decadenza immediata dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione

ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

1. approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
2. approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e approva le attività della Fondazione e le modalità di svolgimento delle medesime;
3. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4. individua e nomina, ove opportuno, categorie di Sostenitori della Fondazione, determinando, tra l'altro, requisiti e modalità di adesione a ciascuna categoria, forma e tipo di contribuzione, nonché durata della qualifica;
5. individua le aree di specifico intervento della Fondazione, nell'ambito delle attività istituzionali;
6. elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
7. nomina il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 17;
8. conferisce speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega a terzi, fissandone le relative attribuzioni;
9. nomina, ove opportuno, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone qualifica, mansioni, incompatibilità e durata del rapporto;

- | | | |
|-----|--|--|
| 10. | istituisce Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento; | |
| 11. | delibera le modifiche del presente Statuto; | |
| 12. | delibera in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; | |
| 13. | svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. | |

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) membri tra cui il Presidente, al quale delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Nello svolgimento e attuazione delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si impegna ad osservare e a far osservare tutte le policy e le procedure di EY, tra le quali i Common Standards e le policy di EY, tempo per tempo vigenti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a valutare preventivamente, anche con riferimento ai requisiti di indipendenza e compatibilità, i versamenti e/o contributi che la Fondazione intendesse ricevere da parte di terzi.

Art. 15 - Convocazione e *quorum*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono in Italia o in uno qualunque dei paesi dell'Unione Europea e del Regno Unito.

E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite tele/video conferenza con le stesse modalità previste dal Codice Civile per le riunioni degli organi amministrativi e di vigilanza delle società di capitali.

E' possibile prevedere, in sede di convocazione, che l'intervento degli aventi diritto può avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo caso l'avviso di convocazione deve contenere dettagliatamente istruzioni sulle modalità di collegamento. È sempre consentito che il Consiglio di Amministrazione totalitario si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario eletto, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, il preavviso può essere di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza Consiglieri purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei

membri del Consiglio di Amministrazione di nomina dei Fondatori.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione nominato dallo stesso Presidente il quale provvederà a redigere il verbale della riunione che dovrà essere trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Art. 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed è eletto, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori speciali.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Nello svolgimento delle proprie attività il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale.

In particolare, il Presidente e il Segretario Generale curano, ciascuno in relazione alle proprie competenze le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaura-

re rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente, egli è sostituito dal Consigliere più anziano di età al quale spettano i medesimi poteri attribuiti al Presidente siano essi derivanti del presente Statuto ovvero da deliberazioni degli organi della Fondazione.

Art. 17 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, tra soggetti esterni alla Fondazione.

Al Segretario Generale si applicano medesime disposizioni in materia di indipendenza, applicabili ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 13.

Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Il Segretario Generale, in particolare:

- propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative, i programmi e gli obiettivi della Fondazione in linea con lo scopo della Fondazione medesima;
- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fon-

dazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione, nonché agli atti del Presidente

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dai Fondatori e scelti tra professionisti iscritti al registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico di previsione e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 31 del predetto Codice, nel caso di superamento dei limiti ivi previsti, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e l'incarico può essere riconfermato anche reiteratamente.

Art. 19 - Proroga degli organi

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa alla competente Autorità, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, lì 13 ottobre 2023

F.to Daniele Scarpari

F.to Laura Cavallotti Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto notaio Laura Cavallotti di Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 11 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero 15 fogli e contenuta in supporto informatico, è conforme all'allegato "B" dell'atto a mio rogito in data 13 ottobre 2023 Rep. 42006/16415, documento analogico, firmato a norma di legge, fatta avvertenza che le parti omesse non contrastano con quanto sopra riportato. Ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Milano, Viale Majno n. 34, lì 26 ottobre 2023.

Atto Registrato a
Milano DP II
Il 18/10/2023
al n. 99528
Serie 1T

File firmato digitalmente dal notaio Laura Cavallotti